

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI SEI DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE
ED ACCOGLIENZA TURISTICA NEL PARCO DI MOLENTARGIUS**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Natura della concessione

Concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163. Troveranno applicazione le seguenti prescrizioni: 1) il Concessionario incasserà la totalità dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per i beni e i servizi a pagamento; 2) il Concessionario dovrà corrispondere all'Ente, per tutto il periodo della concessione, un canone annuo secondo l'offerta economica presentata; 3) esclusivamente per i primi tre anni di attività il Parco corrisponderà al Concessionario un corrispettivo annuale calcolato secondo l'offerta economica presentata.

2. Obiettivi e finalità della Concessione

Mediante lo strumento della concessione di servizi, l'Ente intende attivare un complesso di attività di promozione turistica e di erogazione di servizi annessi e complementari all'ospitalità dei visitatori del Parco mirando alla soddisfazione dei bisogni del turista/utente quale soggetto fruitore del compendio.

In tale ottica, lo strumento informativo, consistente nell'illustrazione del territorio del Parco sia nella sua estensione territoriale che nella sua fruibilità, rappresenta il punto di partenza per orientare l'utente nella scelta delle proposte turistiche maggiormente in grado di soddisfare i propri bisogni.

La finalità della concessione è quella di gestire, duplicare e diversificare i servizi fino ad ora offerti affiancando all'attività di informazione turistica la possibilità per il Concessionario di sfruttare economicamente questi servizi sia attraverso l'incameramento dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per i servizi a pagamento, sia anche concedendo al medesimo la possibilità di provvedere, a propria cura e spese, all'allestimento ed alla gestione dei parcheggi di sosta a pagamento dei veicoli, di due punti di ristoro, ad organizzare eventi o nuovi servizi eventualmente anche a pagamento. Questi ultimi nuovi servizi, di volta in volta, dovranno essere approvati dall'Ente al fine di verificare la compatibilità degli stessi con gli scopi istituzionali previsti dalla legge regionale 5/1999 istitutiva del Parco e con le finalità di conservazione e di rispetto delle norme in materia di tutela dell'ambiente.

Tale modalità di gestione, perfettamente in linea con la previsione dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006, da un lato consente di offrire un'ampia varietà di servizi all'utente/consumatore finale, e, dall'altro,

attraverso lo sfruttamento economico dei servizi offerti a pagamento, consentirebbe al Concessionario di recuperare più agevolmente i costi della gestione, tenendo in considerazione che, sempre in coerenza con il dettato dell'art. 30 citato, il "rischio di gestione" rimarrebbe esclusivamente in capo quest'ultimo.

Al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti iniziali e poiché alcune delle tariffe richieste agli utenti verranno stabilite dall'Ente, in conformità con il dettato dell'art. 30, comma 2, del D Lgs 163/2006, si è ritenuto opportuno stabilire in sede di gara un prezzo che verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante solamente nei primi tre anni di attività. Dopo l'avviamento iniziale il Concessionario gestirà i costi unicamente con i ricavi derivanti dell'esercizio di tutte le attività nel frattempo intraprese e portate a regime.

Da tutto quanto sopra esposto è evidente che la finalità della concessione è quella di offrire un'ampia gamma di attività da svolgersi all'interno del compendio del Parco delle quali lo strumento informativo rappresenta solo il punto di partenza. Tutto ciò al fine di rendere il medesimo maggiormente fruibile ai visitatori di tutte le fasce di età.

Le aree e le strutture affidate in concessione dovranno diventare il "polo" di iniziative culturali, sportive e di socializzazione rivolte sia alle famiglie, ai bambini, ai giovani e ai meno giovani.

3. Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto i seguenti servizi minimi essenziali:

1. informazione ed accoglienza turistica agli utenti del Parco mediante attività di front-office e back-office ed in particolare;
2. servizio informativo, divulgativo turistico all'utenza sulle aree del Parco;
3. attivazione di iniziative per divulgare le attività e le finalità del Parco mediante la creazione di una pagina facebook che dovrà essere costantemente aggiornata, nonché altre forme di comunicazione mediante i social network. Ci si dovrà attivare inoltre per creare un canale informativo che dai luoghi di sbarco dei turisti giunga fino al Parco.
4. prenotazione e noleggio biciclette;
5. prenotazione ed organizzazione di escursioni guidate a piedi, in bicicletta, minibus elettrico e battello;
6. allestimento e gestione di un n. 2 punti di ristoro;
7. organizzazione di eventi finalizzati all'attrazione turistica ed alla fruizione del Parco;
8. gestione della sala conferenze;

9. distribuzione di materiale informativo sul Parco; predisposizione, distribuzione, raccolta ed elaborazione di schede di valutazione sul grado di soddisfazione dell'utente;
10. ricezione e segnalazione di eventuali reclami degli utenti;
11. monitoraggio del flusso degli utenti mediante la predisposizione di una relazione trimestrale contenente la rilevazione statistica dei medesimi;
12. collaborazione con l'Ente e nell'organizzazione di eventi, manifestazioni etc.;
13. attività di segreteria, ricezione e destinazione delle telefonate agli uffici, ricezione posta in arrivo ed in partenza per l'Ente, portierato;
14. vendita di gadget;
15. vigilanza e controllo degli ingressi dello stabile e delle aree date in concessione;
16. Istituzione di un parcheggio a pagamento per veicoli;
17. Oltre alle attività previste nel capitolato il Concessionario dovrà porre in essere tutte le attività aggiuntive proposte nel progetto tecnico ed approvate dall'Ente.

I prodotti oggetto di vendita ed anche quelli di semplice distribuzione da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente visionati ed approvati dall'Ente.

Per quanto riguarda l'attivazione di ciascun servizio si rimanda agli obblighi di cui agli articoli successivi.

4. Durata

La concessione ha la durata di **anni 6** a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il Parco si riserva la facoltà di anticipare il termine di scadenza nel caso di mancato stanziamento delle risorse economiche da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

5. Luogo di esecuzione dei servizi

I servizi oggetto della concessione dovranno essere svolti all'interno del territorio del Parco Molentargius Saline.

Le strutture e le aree che verranno date in concessione saranno le seguenti:

1. una porzione del pian terreno dell'edificio Sali Scelti, come meglio specificato nella planimetria allegata, per l'espletamento dell'attività di segreteria uffici, infopoint, portierato e gestione sala conferenze;
2. una porzione del pian terreno dell'edificio Sali Scelti per la realizzazione di un punto di ristoro;
3. una porzione di area esterna attigua o comunque vicina all'edificio Sali Scelti per l'eventuale sistemazione del parco bici e del minibus elettrico;

4. un'area fino a 300 mq in territorio di Quartu Sant'Elena, per la realizzazione di un punto di ristoro, la cui localizzazione sarà da concordare in base alla fattibilità;
5. un'area da dedicare alla sosta a pagamento dei veicoli.

L'Ente, per motivate esigenze connesse al miglioramento dei servizi, si riserva la facoltà di modificare l'articolazione e la dimensione degli spazi assegnati.

6. Specifiche tecniche dei servizi

- ✓ Come risulta dall'articolo precedente, l'attività di **informazione turistica**, dovrà essere svolta nel piano terra dell'Edificio Sali Scelti ubicato all'interno del Parco, nella Via La Palma sn. L'Ente consegnerà il locale e le aree esterne date in concessione nello stato in cui si trovano. In tale occasione verrà predisposto un apposito verbale di consegna con una descrizione dello stato dei luoghi e della consistenza di eventuali arredi e/o attrezzature.

Lo spazio da adibire a sportello informazioni consta di circa 6 mq e sarà dotato di un arredamento base, concesso in comodato d'uso gratuito, che consta di n. 4 armadi, un bancone, n. 4 sedie, n. 2 personal computer, un telefono, una stampante, un monitor per il collegamento con la videosorveglianza, n. 2 televisori LG da utilizzarsi per mandare in onda immagini promozionali e filmanti sul compendio del Parco. La cura e la manutenzione di tutti gli arredi e le attrezzature sarà ad esclusivo carico del Concessionario. Al momento della consegna del locale verrà predisposto un apposito verbale di consistenza del materiale consegnato.

La sala conferenze sarà dotata di un proiettore, un impianto audio ed un lettore DVD, oltre ad un numero di sedute pari a 90 circa.

I beni dovranno essere riconsegnati alla Stazione Appaltante nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso. In caso di mancata riconsegna del materiale o di deterioramento ulteriore rispetto alla normale usura, verrà applicata una penale che potrà variare da euro 100,00 a euro 5.000,00 in relazione al valore del bene di cui si tratta.

Non verrà garantito al Concessionario il materiale di consumo che rimane a suo esclusivo carico. Sarà a carico dell'Ente la fornitura di un kit d'informazione turistica minimo da diffondere agli utenti, composto da: piantine, opuscoli, calendari degli eventi turistico-culturali e delle manifestazioni, brochure sulle manifestazioni patrocinate dall'Ente, depliant su mostre e rassegne.

Faranno capo alla Stazione appaltante le spese per la pulizia ed i costi delle utenze (acqua, luce, telefono, tari) relativamente ai servizi attivati nell'edificio Sali Scelti, mentre faranno capo al Concessionario i costi per la pulizia, la manutenzione ordinaria ed il decoro delle

aree esterne all'edificio ove verrà ubicato il punto di ristoro.

- ✓ Uno dei due **punti di ristoro** dovrà essere realizzato al piano terra del palazzo Sali Scelti, ad intero onere e cura del Concessionario, sia per la fornitura e posa in opera delle attrezzature e delle modifiche edili, sia per l'ottenimento delle autorizzazioni e la predisposizione dei necessari elaborati progettuali. Qualora non fosse possibile ottenere le necessarie autorizzazioni per la gestione del punto di ristoro nell'edificio Sali Scelti il Concessionario potrà individuare un'area alternativa all'interno del Parco da sottoporre all'approvazione dell'Ente. Rimane inteso che l'allestimento e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sono ad esclusivo carico del Concessionario. Sarà onere del Parco, compatibilmente con i documenti a disposizione del medesimo, una volta approvati l'iter, rilasciare il parere di competenza.

- ✓ Il secondo **punto di ristoro** dovrà essere posizionato, a cura e spese del Concessionario, in un'area, fino a 300 mq, ubicata nella porzione di territorio ricadente nel Comune di Quartu Sant'Elena, la cui precisa ubicazione dovrà essere autorizzata dall'Ente anche in considerazione della necessità per il Concessionario di ottenere da parte delle Autorità competenti tutte le prescritte autorizzazioni. La struttura da adibire a chiosco dovrà essere prefabbricata, amovibile, realizzata in materiale con caratteristiche compatibili con l'ambiente ed avere le caratteristiche di conformità richieste dalla normativa italiana ed europea. Deve essere inoltre per tipologia e design adatto a Parchi e aree aperte. In sede di predisposizione del progetto tecnico dovrà essere specificamente raffigurata in apposito depliant.

- ✓ Per l'esercizio dell'attività di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande il Concessionario dovrà dotarsi di apposita autorizzazione commerciale, ai sensi della L.R. n. 5 del 18.05.2006 e possedere i requisiti prescritti dalla legge in materia ed elencati nell'art. 11;

- ✓ Il Concessionario dovrà gestire a propria cura e spese la sosta a pagamento dei veicoli.

La gestione del servizio di informazione turistica dovrà essere avviato al momento della consegna dei locali mentre le ulteriori attività dovranno essere avviate entro 60 giorni dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, pena l'applicazione di una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo.

La Stazione Appaltante esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla eventuale impossibilità per il Concessionario di ottenere le necessarie autorizzazioni. Nessuna pretesa né indennizzo a tal proposito potranno essere vantati dal Concessionario.

Resta chiarito ed inteso che tutte le eventuali opere fisse ed inamovibili effettuate dal Concessionario a seguito della prescritte autorizzazioni, al termine della concessione, saranno gratuitamente acquisite fra i beni del Parco. Gli arredi, le attrezzature e gli altri investimenti di natura amovibile, verranno acquisiti dal Concessionario uscente.

7. Oneri per il Concessionario

Sarà onere del concessionario l'acquisto di un parco bici che non deve essere inferiore a **n. 50 biciclette**. Un **minibus elettrico e due battelli** anch'essi a motore elettrico verranno concessi dall'Ente in **comodato d'uso gratuito**. Sono in ogni caso a carico del Concessionario le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, conservazione, custodia e assicurazione dei mezzi.

E' pertanto onere del Concessionario, a titolo di esempio sebbene non esaustivo, ripristinare la piena funzionalità dei due battelli con rimessaggio, recupero scafo e tappezzeria. Parimenti è onere del Concessionario rendere al meglio la fruibilità del minibus.

Il noleggio delle biciclette, le escursioni, l'utilizzo della sala conferenze e qualsiasi ulteriore attività saranno a pagamento da parte dell'utente mediante l'applicazione di tariffe massime stabilite dal Parco.

Il Concessionario dovrà garantire, con riferimento al servizio infopoint, compreso il servizio di nolo bici ed escursioni guidate, un monte ore annuo minimo di 3960 corrispondente al seguente orario minimo di lavoro: **dalle ore 8.30 alle ore 18.30 da ottobre a marzo, dalle ore 8.30 alle ore 20.30 da aprile a settembre, tutti i giorni della settimana**. Saranno consentiti solamente i giorni di chiusura preventivamente concordati con il Concessionario.

L'orario di lavoro sopra indicato potrà essere suscettibile di variazioni al fine di adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza e dell'Ente. In tal caso le modifiche dovranno essere comunicate al Concessionario con un preavviso di almeno dieci giorni.

Il Concessionario al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo del servizio è tenuto a predisporre un adeguato meccanismo di turnazione tra il personale impiegato.

Nel caso in cui l'assenza del personale a qualunque causa imputabile non consenta la regolare erogazione del servizio, sarà cura del Concessionario provvedere alla sua immediata sostituzione con personale avente pari requisiti professionali e soggettivi.

Il Concessionario dovrà fornire supporto durante le iniziative promozionali predisposte dall'Ente, in occasione di fiere, manifestazioni, eventi, rassegne di particolare rilevanza, incluse aperture serali e

nei fine settimana.

Farà capo al Concessionario ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'allestimento e l'utilizzo delle aree sia interne che esterne nelle quali verrà svolto il servizio. Il Concessionario dovrà inoltre assumere a proprio carico le spese per le utenze e i servizi, nonché le spese per le manutenzioni ordinarie delle strutture gestite dal medesimo e delle aree pertinenziali concesse, compresi i relativi impianti ed i beni mobili presenti, nonché tutti gli eventuali lavori che dovessero essere necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Il Concessionario sarà responsabile della custodia e della vigilanza degli spazi oggetto della concessione e dei beni mobili ivi contenuti. Dovrà mantenere i locali in condizioni di efficienza e decoro, curandosene con la diligenza del buon padre di famiglia.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni contenute in tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero entrare in vigore successivamente alla conclusione del contratto restano ad esclusivo carico del Concessionario.

La mancata copertura dei costi sostenuti dal Concessionario per la gestione del servizio viene considerata a tutti gli effetti di legge "rischio di impresa" e nessun indennizzo potrà essere richiesto all'Ente.

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà nominare un soggetto referente, responsabile del servizio, al quale la Stazione appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi esigenza organizzativa e gestionale.

Resta chiarito ed inteso che tutte le attività oggetto della concessione devono seguire la presente procedura: 1) proposta del Concessionario a Parco; 2) istruttoria ed eventuali richieste di modifiche o integrazioni da parte dell'Ente; 3) rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente; 4) avvio delle procedure presso gli altri enti eventualmente cogenti a cura del Concessionario.

8. Subconcessione

L'istituto della subconcessione può essere attivato dal Concessionario, previa istruttoria degli uffici del Parco, e rilascio della finale autorizzazione. Va da se che i soggetti subconcessionari devono essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

9. Pagamenti

I pagamenti in favore del Concessionario avverranno posticipatamente con cadenza bimestrale entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Il pagamento del canone annuo in favore del Parco avverrà con cadenza posticipata semestrale decorrente dalla data di avvio della concessione.

Il mancato pagamento del canone annuo entro il termine comporterà per la Stazione Appaltante l'obbligo di messa in mora del Concessionario, se entro il termine ultimo intimato lo stesso non provvederà al pagamento, ciò costituirà causa di risoluzione del contratto.

10. Attività a pagamento nell'ambito del servizio di informazione turistica

Le entrate del Concessionario saranno rappresentate da:

1. le tariffe per i servizi a pagamento da parte degli utenti quali noleggio biciclette, servizio di guida turistica, escursione in battello elettrico, escursione in minibus, escursioni guidate a piedi;
2. vendita di gadget, guide, poster;
3. attività di somministrazione di alimenti e bevande;
4. partecipazione ad eventi organizzati a pagamento per gli utenti;
5. utilizzo a pagamento da parte di terzi della sala conferenze;
6. gestione aree di sosta a pagamento dei veicoli;
7. qualsiasi altra attività a pagamento prevista nel progetto tecnico e autorizzata dall'Ente.

Le tariffe di cui ai punti 1. e 5. dovranno essere preventivamente stabilite nel loro limite massimo dal Consiglio Direttivo del Parco. Le altre tariffe verranno proposte dal Concessionario e dovranno essere preventivamente approvate dall'Ente. Qualsiasi evento organizzato dal Concessionario, sia esso gratuito o a pagamento, dovrà essere comunicato al Parco almeno cinque giorni prima del medesimo al fine di verificarne la compatibilità con le finalità istituzionali dell'Ente.

L'Ente, per particolari esigenze istituzionali, potrà richiedere al Concessionario di effettuare escursioni guidate in bici, battello o minibus. Tale prestazione sarà fruita dall'Ente gratuitamente fino ad un massimo di 30 escursioni annue.

La Stazione appaltante riconosce l'opportunità al Concessionario di realizzare, organizzare e gestire a proprio intero carico e costi ulteriori iniziative oltre a quelle previste nel presente capitolato e nel progetto tecnico previa specifica autorizzazione da parte dell'Ente. Per lo svolgimento di qualsiasi attività il Concessionario dovrà essere munito di tutte le specifiche autorizzazioni amministrative a suo carico.

11. Gestione dei punti di ristoro

Sarà onere del Concessionario realizzare e rendere a tutti gli effetti operativi i punti di ristoro entro e non oltre 60 giorni dall'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, pena la possibilità da parte della

Stazione Appaltante di applicare una penale pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. La penale non troverà applicazione sono nell'ipotesi in cui la realizzazione delle strutture non sarà resa possibile per causa di forza maggiore quale ad esempio l'impossibilità di ottenere le necessarie autorizzazioni. Al fine di rendere possibile l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni le parti potranno individuare, di comune accordo, un'area diversa da quella originariamente prevista.

Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti morali e professionali prescritti per l'accesso e l'esercizio di attività commerciali dal D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, e dal TULPS.

Sarà onere del concessionario:

- a) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'allestimento e lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ogni ulteriore attività connessa e comunque compresa nella presente Concessione;
- b) l'acquisto di tutta l'attrezzatura necessaria per l'avvio dei punti di ristoro (macchinari, utensili, stoviglie, suppellettili, tavoli, sedie, ecc...);
- c) l'organizzazione di attività ludico – ricreative all'interno delle aree assegnate;
- d) la manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti;
- e) la cura, la vigilanza, la manutenzione e la pulizia degli spazi dati in concessione;
- f) la raccolta quotidiana dei rifiuti e conferimento degli stessi nei punti di raccolta.
- g) garantire un orario minimo di apertura al pubblico dei punti di ristoro da stabilire d'intesa con l'Ente. Lo stesso potrà subire modifiche stagionali.

12. Requisiti del Personale

Il Personale dovrà essere munito di idoneità fisica al lavoro da svolgere, conformemente alle prescrizioni delle leggi vigenti, deve essere in regola con tutte le norme in materia di diritto di lavoro, societario, tributario, nonché, qualora trattasi di lavoratori dipendenti, con i contratti di lavoro del settore.

a) Operatori infopoint.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione minimo n. 2 operatori all'info-point interno all'edificio Sali Scelti e garantirne la sostituzione in caso di assenza. L'operatore dovrà possedere i seguenti requisiti minimi: a) uso corrente della lingua italiana parlata e scritta e di almeno una lingua straniera b) avere una buona conoscenza del territorio del Parco, della zona circostante e delle attrattive turistiche e culturali che il medesimo offre; c) conoscere i sistemi informatici più diffusi.

Almeno uno degli operatori tra i presenti in turno dovrà essere in grado di guidare sia il minibus elettrico che il battello garantendo un'adeguata descrizione dei luoghi visitati.

b) operatori impiegati nei punti di ristoro.

Gli operatori impegnati nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti per l'accesso e l'esercizio di attività commerciali dal D. Lgs 26 marzo 2010 , n. 59, e dal TULPS, di seguito riportati:

a) REQUISITI MORALI:

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni descritte nei punti precedenti o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività di cui sopra permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

b) REQUISITI PROFESSIONALI:

Possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

Devono essere rispettate le prescrizioni indicate negli artt. 11 e 92 del TULPS di seguito riportate:

Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92 - La licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o

per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Il personale sarà tenuto ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste del presente capitolato, attuare i programmi di attività e rispettare gli orari di servizio.

Dovrà essere impiegato nel servizio oggetto della concessione personale di fiducia, qualificato, e numericamente adeguato allo svolgimento del servizio. I requisisti del personale dovranno essere comprovati a cura del Concessionario, il quale, all'atto della stipulazione del contratto è tenuto a presentare ai competenti uffici un elenco nominativo di tutto il personale impiegato per l'espletamento dei servizi oggetto della Concessione, corrispondente per numero di unità e qualificazione delle stesse ai contenuti del modello organizzativo delle risorse umane indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Tale elenco deve essere accompagnato dal curriculum vitae e dal documento d'identità del soggetto. L'elenco deve comprendere anche il personale che verrà impiegato nei casi di eventuali sostituzioni per di ferie, malattia, congedi, aspettative, ecc.

Al fine di garantire uniformità e continuità nelle prestazioni, e conseguente qualità del servizio prestato, il Concessionario si impegna ad assicurare il massimo livello di continuità del personale impiegato, limitando il turn over degli operatori.

L'Ente potrà richiedere la sostituzione degli operatori che non osservino un comportamento consono al servizio da espletare o che non osservino le prescrizioni contenute nel presente capitolato o che non offrano sufficienti garanzie di professionalità o affidabilità. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere entro cinque giorni alla sostituzione del personale.

Il personale dovrà essere fornito di un cartellino di riconoscimento.

Il personale preposto alla riscossione delle tariffe derivanti dal nolo della bici e/o organizzazione della escursioni dovrà rilasciare apposita ricevuta fiscale. E' vietato al personale accettare ulteriori compensi da parte degli utenti oltre quelli previsti dalle tariffe approvate dal Consiglio Direttivo. La mancata osservanza di tali disposizioni dà facoltà all'Ente, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso l'Ente può ricusare un operatore impiegato, per gravi e comprovate inadempienze ed irregolarità commesse nel corso del servizio, richiedendone la sostituzione. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione..

13. Trattamento del personale

Il personale impiegato dal Concessionario dipende a tutti gli effetti da quest'ultimo, restando escluso, a qualsiasi titolo, ogni rapporto di dipendenza con l'Ente

Nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni che formano oggetto della presente concessione di servizi il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori, tutte le norme contenute nei CC.NN.LL. di settore, firmati dalle OO.SS. dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolge la prestazione, con obbligo di integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dagli stessi.

Il Concessionario trasmetterà alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente capitolato e del conseguente contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, i dati necessari per richiesta del DURC, nonché copia dei piani e dei documenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza D. Lgs. 81/08.

Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni e dalle prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Qualora lo stesso non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere a norma di legge. Alla parte inadempiente verranno addebitati gli eventuali maggiori costi e le spese sostenute.

14. Sicurezza ed igiene sul lavoro

Il Concessionario, nell'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto, è tenuto all'integrale osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Lo stesso è pienamente e direttamente responsabile dell'osservanza da parte del personale di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione e previdenze antinfortunistiche previste dalla vigente normativa o richieste da Enti e da autorità competenti, con conseguente pieno esonero del committente da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare il Concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, come previste dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con obbligo di elaborazione e presentazione ai competenti uffici del committente gli strumenti di pianificazione previsti a suo carico dalla richiamata normativa.

Il Concessionario, durante la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, è responsabile della salute e dell'incolumità psicofisica dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei rischi di

infortunio o inquinamento in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 81/08 e dalla altre norme del settore. Lo stesso si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/08, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Concessionario deve procedere alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione, nonché alla realizzazione del piano di emergenza delle aree interessate dalla concessione. Lo stesso è obbligato a fornire al proprio personale tutti i DPI necessari allo svolgimento del servizio. Con riferimento alla gestione dei punti di ristoro deve inoltre operare nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, secondo il proprio manuale di autocontrollo HACCP presentato all'Ente in caso di aggiudicazione, unitamente alle schede per la rilevazione ed il controllo delle procedure operative.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la formazione specifica del proprio personale in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed il costante aggiornamento al riguardo, nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nessun onere aggiuntivo è a carico dell'Ente per l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Fa parte integrante del contratto il DUVRI di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

Prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà presentare le proprie indicazioni e osservazioni sul DUVRI allegato al progetto ai fini della redazione del documento definitivo da allegare al contratto. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, la conduzione del servizio dovrà avvenire secondo quanto previsto in materia di servizi dal D.Lgs. 81/2008.

Il Personale dovrà essere reso edotto sulle misure di prevenzione e protezione previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e su quanto si ritenga necessario per operare in sicurezza.

15. Obblighi a carico dell'aggiudicatario

La gestione dell'attività prevista nel presente Capitolato verrà effettuata dal Concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propria.

Ricadranno pertanto sul Concessionario:

- la responsabilità della gestione della struttura con piena autonomia gestionale;

- l'onere di avvalersi di un adeguato numero di dipendenti o prestatori d'opera adeguatamente formati al fine di garantire un servizio efficiente ed efficace.
- l'osservanza di tutte le normative in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera;
- gli oneri relativi alle utenze diverse da quelle attive nell'edificio Sali Scelti, al materiale di consumo e a quant'altro risulti necessario per lo svolgimento dell'attività di gestione. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome le utenze per tutta la durata del contratto;
- le spese per tutti gli allacci necessari per le utenze di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, nonché tutte le spese eventualmente necessarie per l'adattamento e/o adeguamento della struttura agli standard normativi, tecnici, igienico sanitari, di sicurezza e prevenzione incendi, sia quelli necessari per l'avvio del servizio che quelli eventualmente sopraggiunti sulla base di nuove disposizioni di legge;
- le spese di pulizia, vigilanza e custodia degli immobili assegnati e di tutti gli annessi e quelle tecniche necessarie al funzionamento degli stessi;
- il rispetto dei basilari principi deontologici e professionali, garantendo in ogni caso la riservatezza dei dati personali con riferimento alla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003);
- tutte le spese comunque relative all'eventuale personale dipendente del concessionario e/o ad eventuali collaboratori, sollevando l'Ente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed il proprio personale dipendente o i propri collaboratori autonomi, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- il Concessionario dovrà utilizzare il logo del Parco nel materiale informativo e pubblicitario;
- assumere a suo totale carico tutti gli obblighi relativi all'attuazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente, e collaborante;
- assumere a suo totale carico tutti gli obblighi relativi alla tutela dell'incolumità degli ospiti e dei visitatori;
- rispetto e osservanza delle finalità cui l'Ente è vincolato per fini istituzionali;
- il Concessionario è tenuto ad acquisire, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, tutte le prescritte licenze, autorizzazioni e titoli amministrativi che legittimano l'esercizio delle attività in concessione e l'utilizzo delle strutture;
- **Garanzie assicurative.** Il Concessionario è obbligato a tenere sollevato ed indenne L'Ente da qualsivoglia danno diretto od indiretto a persone o cose che possa comunque e da chiunque derivare in relazione alla gestione oggetto della concessione. A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni

prima della consegna delle aree oggetto della Concessione, dovrà produrre una polizza assicurativa, con un massimale di almeno 2.000.000,00 euro, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio, per ogni danno che dovesse verificarsi ai beni mobili ed immobili, nonché ai dipendenti del Concessionario o a terzi e o a cose di terzi per fatti connessi all'attività svolta nella struttura di cui trattasi. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 del giorno di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Il Concessionario è tenuto pertanto a garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi (massimale R.C.T./R.C.O. di almeno 2.000.000,00 euro), per tutta la durata dell'appalto, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. Le garanzie dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati da eventuali subappaltatrici e subfornitrici. Se il Concessionario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Il Concessionario risponderà interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell'esecuzione del servizio, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata della concessione, sollevando l'Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo;

- il Concessionario, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, è altresì obbligato a far osservare al personale addetto alla struttura tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi comunitari, nazionali o regionali in vigore od emanati durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze locali, con particolare riferimento ai regolamenti dell'Ente Parco;
- il Concessionario è responsabile della custodia e della vigilanza degli spazi concessi e dei beni mobili ivi contenuti, nonché dell'utilizzo del telefono e del collegamento internet, rispondendo in solido, con i propri operatori, di eventuali e riscontrati utilizzi impropri, non giustificati da esigenze di servizio.

16. Verifiche

L'Ente ha ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di controllo in ordine all'adempimento del servizio ed al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto.

L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata all'Ente sotto un duplice profilo:
1. verifica e controllo dell'effettiva prestazione svolta dall'appaltatore; 2. controllo della qualità e conformità della prestazione al capitolato.

L'Amministrazione si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile.

17. Inadempienze e penali

Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, l'Ente provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC. Il soggetto affidatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, a insindacabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità: 1. esecuzione dei servizi in difformità alle disposizioni del presente capitolato: penalità € 50,00; 2. mancata esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato: penalità € 100,00 per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio, salvo causa di forza maggiore. Non è precluso all'Ente il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati. L'applicazione di tre penali consecutive, nei casi sopra indicati, può costituire, ad insindacabile giudizio dell'Ente, causa di risoluzione del contratto. La gestione del servizio di informazione turistica dovrà essere avviato al momento della consegna dei locali mentre le ulteriori attività dovranno essere avviate entro 60 giorni dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, pena l'applicazione di una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo.

18. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di

assicurazione, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs 163/2006, al quale espressamente rinvia l'art. 113 della medesima norma, l'importo della cauzione è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

Per tutto quanto non espressamente previsto trova applicazione l'art. 113 D.Lgs 163/2006.

19. Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il concedente e il concessionario è competente il Foro di Cagliari.

20. Cessazione anticipata del rapporto di Concessione

La concessione può cessare anticipatamente oltre che per ragioni collegate al mancato finanziamento da parte della Regione già indicato nell'art. 4, anche per risoluzione del contratto o recesso.

A) Risoluzione del contratto

L'Ente si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
- b) impossibilità sopravvenuta di svolgere il servizio;
- c) ingiustificata interruzione del servizio senza giusta causa;
- d) inosservanza reiterata delle disposizioni di cui al presente capitolato;
- e) cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale di appartenenza o cancellazione dal registro delle Imprese in caso di Impresa Sociale;
- f) mancato versamento del canone nei termini indicati nell'art. 9;
- g) mancata attuazione degli interventi nei tempi e nei modi previsti dalla proposta gestionale, nonché da altri obblighi assunti con la stessa e costituenti elementi di valutazione dell'offerta;

- h) plurime disfunzioni o inadempimenti che, nel limite di due contestazioni e sanzioni, non sono di per sé causa immediata di risoluzione del contratto o revoca della concessione;
- i) mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento dell'atto di messa in mora da parte dell'Ente.
- a) incapacità manifesta del concessionario nella gestione del servizio;
- b) gravi motivi di ordine igienico o di ordine pubblico;
- c) utilizzo degli immobili e aree date in concessione per finalità diverse dal servizio oggetto della gara;
- d) condanne per le quali sia prevista l'impossibilità di condurre le attività proprie della gestione delle strutture ovvero sia prevista l'interdizione dall'esercizio della professione o dell'arte;
- e) per ogni altro fatto o condizione considerati dalla legge limitativi od impeditivi alla gestione di servizi pubblici.

Con la risoluzione è fatto comunque salvo ogni ulteriore risarcimento del danno causato all'Ente dal soggetto affidatario anche mediante escussione della cauzione. Si terranno in considerazione anche i danni indiretti quali ad esempio le spese per la nuova procedura di affidamento o per le più onerose condizioni di una nuova concessione.

Ove il la Stazione Appaltante e il Concessionario siano d'accordo sulla risoluzione anticipata del contratto la cauzione non potrà essere trattenuta dall'Ente.

B) Recesso.

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1373 c.c.

Il Concessionario potrà motivatamente recedere da contratto dando alla Stazione Appaltante un preavviso minimo di mesi sei. Il recesso comporterà il diritto per la Stazione appaltante di incamerare la cauzione. In ogni caso, pur in presenza di recesso, il Concessionario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni minime del servizio infopoint fino all'avvio del servizio con il nuovo aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere motivatamente in qualunque momento dal contratto previo pagamento di quanto dovuto per il servizio eseguito.

Nessun indennizzo o risarcimento è corrisposto al concessionario in caso di recesso, risoluzione del contratto o revoca della concessione.

21. Consegna e riconsegna dell'immobile

L'immobile e le aree concesse, con le relative pertinenze, verranno consegnate al Concessionario dopo la stipulazione del contratto, previa verbalizzazione dello stato di consistenza del medesimo alla presenza di un dipendente dell'Ente e di un rappresentante del Concessionario.

Al termine dell'affidamento la struttura deve essere restituita nello stato risultante all'atto della consegna salvo il normale deperimento di uso. Si procederà, in tale occasione, alla redazione di un verbale di sopralluogo e consegna, alla presenza dei soggetti indicati nel punto che precede. Per le perdite e per i deterioramenti imputabili alla gestione è dovuto un indennizzo a favore del Parco. Gli eventuali deterioramenti saranno quantificati da un tecnico del Parco in contraddittorio con il concessionario.

Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Parco che rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile, compresa ogni eventuale incorporazione di qualsiasi specie, gli arredi e le attrezzature acquistati dal concessionario.

Sono a carico del concessionario la chiusura delle utenze ad esso intestate e la risoluzione dei contratti di allacciamento delle utenze di energia elettrica, acqua, telefono, gas, ecc.

22. Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, quali scritturazione, bolli e registrazione ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico del Concessionario.

Nessun compenso è dovuto dall'Ente per la formulazione del progetto di offerta, i cui contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte dell'Ente.

23. Norme particolari

Il Concessionario è tenuto a riservare all'Ente l'utilizzo la sala riunioni e di eventuali ulteriori spazi dati in concessione, in occasione di iniziative e manifestazioni organizzate dal Parco, previo congruo preavviso.

Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi oggetto della concessione insegne, nomi o comunque segni pubblicitari diversi da quelli del Parco se non a seguito di espressa autorizzazione.

Il coinvolgimento di eventuali sponsor nell'attivazione dei servizi deve essere preventivamente approvato dall'Ente.

24. Adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i., obbligandosi a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Tutti i pagamenti a favore della ditta aggiudicataria devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i., che verrà tempestivamente comunicato all'Ente, contestualmente al nominativo delle persone delegate ad operare su tale conto, dando indicazione del ruolo e dei poteri di ciascuno di essi, e provvedendo a fornire una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.